

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione

sul messaggio 9 novembre 1962 concernente i ricorsi dei signori Huber-Soom Rodolfo e Rosa, Castagnola, e di Talamona Angelina ved.va Macchi e Carmen Macchi, Lugano, contro la dichiarazione della pubblica utilità per l'espropriazione dei mappali N. 116 e 143 in Castagnola

(del 21 dicembre 1962)

I ricorrenti si aggravano contro la risoluzione n. 492 del 26 gennaio 1962 del Consiglio di Stato con la quale si concede la pubblica utilità per l'espropriazione dei mappali n. 116 e 143 in Castagnola.

Il Consiglio di Stato ritenne di dover concedere la pubblica utilità in considerazione della destinazione che si vuol dare a questi terreni. E' infatti prevista la creazione di un piazzale, di un approdo per natanti e di un'area per posteggi.

A sostegno dei loro ricorsi gli interessati propongono delle argomentazioni di ordine giuridico oltre a quelle di carattere tecnico. Essi invocano in particolare l'esistenza di convenzioni stipulate con il Comune di Castagnola, convenzioni che limiterebbero il diritto di espropriazione del Comune essendo state pattuite delle clausole che prevedono la possibilità di costruire sulle aree ora colpite da espropriazione.

In merito all'eccezione sollevata dai ricorrenti R. e R. Huber-Soom si premette che la convenzione invocata non venne mai ratificata dal Consiglio comunale di Castagnola non avendo ottenuto il necessario numero di voti previsto dal Regolamento del Consiglio comunale.

La decisione del legislativo non venne mai invalidata. Essa è pertanto da considerarsi definitiva. Ne consegue che la convenzione è inoperante.

Nel caso del ricorso Talamona l'eccezione sollevata si fonda su una convenzione apparentemente valida in quanto ratificata dal Consiglio comunale. Detta convenzione è rimasta però inoperante non avendo le parti adempiuto agli obblighi ivi contemplati e non avendo esse usufruito dei diritti riservati dalla convenzione stessa.

Anche a voler prescindere da queste argomentazioni, si deve tuttavia ammettere che nessuna convenzione fra ente pubblico e privato può essere considerata quale limitazione o rinuncia al diritto fondamentale del primo di procedere a delle espropriazioni.

Questo concetto, consacrato dalla giurisprudenza, risulta anche dal testo dell'art. 1 della legge cantonale d'espropriazione che prevede la facoltà di espropriare, per ragioni di pubblica utilità, oltre ai fondi anche altri diritti.

Sulla questione della pubblica utilità la vostra Commissione, esperito un sopralluogo, osserva quanto segue.

L'opera in esame, la sistemazione della zona Lanchetta, rientra nel quadro di un programma generale che prevede la creazione di zone al lago accessibili al pubblico, nonché la creazione di aree destinate a posteggi e la formazione di approdi.

Essa consiste nella continuazione della sistemazione della riva e concerne quella zona che si estende dal cantiere della Navigazione fino all'Albergo Seegarten, per una lunghezza complessiva di m. 140.

I ricorrenti sostengono nei loro gravami l'assenza di pubblica utilità per due ragioni: la prima risiede nel fatto che il piazzale Lanchetta offre già attualmente ampie possibilità di sistemazione senza richiedere l'inclusione delle due

appendici costituite dalle part. n. 116 e 143; la seconda che vede nell'elaborazione del progetto delle disparità di trattamento per l'esclusione dall'espropriazione della proprietà Magni, per l'esistenza, in base ad una recente autorizzazione, di un padiglione di proprietà Schnyder, ed infine per la presenza, nell'immediata vicinanza, di un grattacielo.

Premesso che la casa torre non si trova nella zona qui descritta ma sorge su un sedime situato a monte della strada, restano da esaminare gli altri due aspetti del problema.

La proprietà Magni non preclude l'accesso al lago e permette, data la sua posizione arretrata, l'esecuzione dell'opera.

Il padiglione costruito sul sedime di proprietà Schnyder, oltre a non togliere completamente la vista a lago, risolve in parte il problema della creazione di servizi pubblici in quella zona.

In particolare a proposito dello stabile Magni i ricorrenti invocano l'arbitrio formale. Ora, perchè i ricorrenti possano invocare l'arbitrio formale occorre che, nei due casi, la stessa norma legale sia applicata nella stessa identica situazione in modo diverso, senza alcun motivo. (Fleiner - Giacometti Bundestaatsrecht pag. 426).

Questo non è evidentemente il caso nella presente circostanza.

In primo luogo il Comune che realizza un giardino con posteggi al lago non è evidentemente obbligato ad espropriare tutti i terreni che si trovano in situazione analoga, ma unicamente quelli che giudica, per fondati motivi, idonei per la realizzazione dell'opera.

In secondo luogo, legittimo è l'agire del Comune che, in vista della futura realizzazione dell'intero lungolago, incomincia a realizzarne dei tratti così da creare delle zone di verde, adeguatamente ripartite, da estendere successivamente.

Pure legittimo è che il Comune espropri per primo quei terreni sui quali esistono degli stabili che dovranno essere prossimamente demoliti, lasciando da ultimo quelli i cui edifici non sembrano oggetto di prossime ricostruzioni.

Infine, è legittimo che il Comune si preoccupi, in primo luogo, di espropriare i terreni con accesso diretto al lago, lasciando ad una successiva tappa l'espropriazione di stabili la riva prospiciente i quali è già del Comune.

Tutte queste considerazioni sono tali da escludere in caso un arbitrio formale.

Concludendo, la Commissione della Legislazione,

considerata in diritto l'inammissibilità delle eccezioni sollevate per l'inesistenza o l'inefficacia di convenzioni che potrebbero togliere o diminuire il diritto del Comune di Castagnola a procedere all'espropriazione;

ritenuto che la natura delle opere previste, che rientrano nel quadro di una sistemazione generale della riva del lago, riveste senz'altro carattere di pubblica utilità,

vi invita a voler risolvere :

1. Sono respinti i ricorsi presentati dai signori R. e R. Huber - Soom, Castagnola, e A. Talamona ved.va Macchi e Carmen Macchi, Lugano, proprietari rispettivamente delle particelle n. 116 e 143.
2. E' accordata al Comune di Castagnola la pubblica utilità per l'espropriazione delle particelle 116 e 143.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Barchi P.F. — Giorgetti — Induni Em.

— Tamburini — Wyler